



37908-21

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

MARIA VESSICHELLI

- Presidente -

Sent. n. sez. 1163/2021  
CC - 08/09/2021

ROSSELLA CATENA

- Relatore -

R.G.N. 22970/2021

ENRICO VITTORIO STANISLAO

SCARLINI

LUCA PISTORELLI

GIOVANNI FRANCOLINI

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

vista la richiesta di remissione proposta da:

(omissis) nato a <sup>(omissis)</sup> il (omissis)

avverso il provvedimento del (omissis) del TRIBUNALE di GELA

udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

lette/sentite le conclusioni del PG LUIGI BIRRITTERI

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita'

## RITENUTO IN FATTO

1. Con istanza depositata all'udienza dell' (omissis) , il difensore di (omissis) chiedeva la rimessione del processo che lo vedeva imputato del delitto di cui all'art. 595 cod. pen. avanti al Tribunale di Gela precedente, consumato ai danni di un dirigente della Polizia di Stato, avendo affermato, nel corso di un comizio del 2015 (omissis) concorreva nella competizione elettorale per l'elezione a sindaco della città di (omissis) che questi fosse per lui "un delinquente, pagato con i soldi pubblici", per averlo riferito dei non meglio precisati collaboratori di giustizia.

1.1. Nell'istanza avanzata si deduceva quanto segue.

(omissis) era, da oltre trent'anni, un attivo esponente di varie associazioni dedite alla salvaguardia del territorio, e, fra queste, (omissis) e gli (omissis) (omissis). In tale veste si era fatto promotore di iniziative e denunce, segnalando condotte costituenti illeciti penali consumate da pubblici funzionari e da privati imprenditori.

Proprio grazie a tali segnalazioni si erano celebrati processi penali di grande rilevanza, in specie quelli relativi alla gestione del polo petrolchimico. E quelli conseguenti agli illeciti penali consumati da soggetti operanti nel Comune di (omissis)

Tutte attività che (omissis) aveva condotto senza scopo di lucro.

Nel corso del tempo, però, aveva notato una minore attenzione rispetto alle sue denunce da parte dei magistrati del Tribunale di Gela.

Era così giunto a chiedere l'avocazione di un procedimento apertosi a seguito di una sua denuncia e a proporre varie opposizioni a richieste di archiviazione che non aveva condiviso anche perché sovente determinate da una certa inerzia dei pubblici ministeri della locale Procura a condurre proficue indagini.

Nelle citate opposizioni si era anche adombrato il fatto che la ricordata inerzia fosse ricollegabile a situazione di incompatibilità e/o di legittimo sospetto.

Si erano poi reiterate le richieste di avocazione delle indagini. E si erano anche depositate denunce presso altre Procure piuttosto che in quella competente, di Gela appunto.

Così, nel corso del tempo, denunciando la totalità dei rappresentanti della pubblica accusa ed anche i componenti dell'ufficio del Gip (nonchè vari componenti delle forze dell'ordine).

Si era pertanto creata, presso la Procura ed il Tribunale di Gela, una situazione tale da porre in dubbio la serenità dei magistrati chiamati a giudicare nei procedimenti che lo vedevano interessato.

A ciò si erano poi aggiunte un'istanza di ricusazione e denunce reciproche.



## CONSIDERATO IN DIRITTO

La richiesta di rimessione del processo, avanzata nell'interesse del <sup>(omissis)</sup>, è manifestamente infondata.

1. Si deve infatti ricordare che questa Corte ha già avuto modo di precisare che:

- in tema di rimessione del processo, i motivi di legittimo sospetto si possono configurare solo in presenza di una grave situazione locale tale da turbare il processo, che investa l'ufficio giudiziario nel suo complesso e non i singoli giudici o magistrati del pubblico ministero, giacché, in quest'ultima eventualità, l'osservanza delle regole del giusto processo può essere assicurata mediante l'astensione e la ricusazione, senza necessità del trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario (Sez. 6, n. 13419 del 05/03/2019, Baldassarre, Rv. 275366);

- perché si possa procedere alla rimessione di un procedimento occorre che gli elementi in base ai quali si ritiene sussistente una situazione ambientale incompatibile con la libera determinazione dei soggetti processuali consistano in fattori oggettivamente idonei a fuorviare la serenità di giudizio e tali da riverberarsi sull'organo giudicante indipendentemente dalla sua composizione, in quanto le cause che possono incidere sull'imparzialità di uno dei suoi componenti possono eventualmente rilevare ai fini dell'applicazione delle norme sull'astensione e sulla ricusazione, ma non determinano l'applicazione dell'istituto della rimessione. Ed invero, dato il carattere eccezionale di tale istituto - che, costituendo una deroga alla competenza territoriale del giudice naturale precostituito per legge, è regolato da norme di stretta interpretazione - la turbativa asserita non deve essere solo potenzialmente idonea a produrre pregiudizio al regolare svolgimento del processo, ma deve incidervi diventando un dato effettivamente inquinante, nel senso che le situazioni paventate e addotte a sostegno della richiesta devono emergere in modo certo dagli atti del processo e non costituire soltanto la proiezione di generiche preoccupazioni o timori che non consentono di ipotizzare la sussistenza di fatti reali, collegati a situazioni locali e idonei, per la loro gravità, a turbare il corretto svolgimento del giudizio (Sez. 1, n. 1125 del 23/02/1998, Berlusconi, Rv. 210010).

2. Alla luce di tali principi di diritto, le affermazioni del richiedente che si limitano a prospettare situazioni di presunto pregiudizio sfavorevole di alcuni, o della maggior parte, dei pubblici ministeri e dei giudici del Tribunale di Gela, senza



peraltro neppure precisare rispetto a quali magistrati e da quali concrete ragioni possano desumersi le stesse (che non possono certo derivare dal mancato accoglimento di altre istanze dal richiedente avanzate in riferimento ad altri processi, non risultando, poi, affatto, che tali provvedimenti fossero illegittimi) non configurano, neppure in via di ipotesi, quella grave, e complessiva, situazione locale che sia tale da poter turbare lo svolgimento dell'odierno processo, situazione non altrimenti evitabile se non con la rimessione dello stesso.

3. All'inammissibilità della richiesta segue la condanna del richiedente, versando il medesimo in colpa, al pagamento della somma di euro tremila da versarsi alla Cassa delle ammende.

Quanto, invece, alla condanna al pagamento delle spese processuali si condividono le argomentazioni sviluppate nella pronuncia Sez. 2, n. 15480 del 21/02/2017, Carella, Rv. 269969, secondo la quale, nell'ipotesi di rigetto della richiesta di rimessione del processo non va pronunciata la condanna dei richiedenti alle spese processuali, in quanto, non solo non è prevista dall'art. 48, comma sesto, cod. proc. pen., ma, inoltre, tale mezzo a disposizione dell'imputato non è equiparabile ad una impugnazione, essendo, difatti, caratterizzato dalla finalità di scongiurare il pericolo di condizionamento dell'esercizio della funzione giudiziaria per effetto di gravi situazioni locali, che trova espresso presidio costituzionale nell'art. 111.

Si deve inoltre rilevare che, nelle pronunce che hanno diversamente concluso (Sez. 5, n. 33226 del 16/04/2019, Urgo, Rv. 276929; Sez. 1, n. 4633 del 15/07/1996, Argenti, Rv. 205587, Sez. 5, n. 49692 del 04/10/017, Rv. 271438), si è sostenuta l'applicabilità generale, per tutti i giudizi celebrati davanti alla Corte di cassazione, della condanna alle spese processuali prevista dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., disposizione che, invece, è dettata per i soli casi di declaratoria di inammissibilità o di rigetto del "ricorso" e, quindi per la sola, seppur generale, evenienza che si sia adita questa Corte deducendo un vizio di legittimità di un provvedimento del giudice, e si versi pertanto in un ipotesi di "impugnazione", e non, come nel caso della rimessione del processo, la si sia direttamente adita con la "richiesta" disciplinata dall'art. 46 cod. proc. pen..

Così che la condanna alle spese del richiedente la rimessione del processo non risulta prevista e consentita da norma alcuna, non trovando neppure applicazione il disposto, ancor più generale, dell'art. 592 cod. proc. pen. - che prevede la condanna alle spese della parte privata la cui impugnazione è stata rigettata o dichiarata inammissibile - riferibile soltanto, ed ancora, all'avvenuta impugnazione di un provvedimento pronunciato da altro giudice (così, difatti, per le impugnazioni delle ordinanze cautelari Sez. U, n. 26 del 05/07/1995, Galletto, Rv. 202014).




**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma l'8 settembre 2021.

Il Consigliere estensore  
Enrico Vittorio Stanislao Scarlini



Il Presidente  
Maria Vessichelli

